

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE ADIACENTE LA PALESTRA GALVANI SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI.

L’anno, nel giorno (_____) del mese di_____, presso la sede del Comune di Angri (SA), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **Comune di Angri (Sa)** - che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”, con sede in piazza Crocifisso n. 23 - 84012 Angri (SA), rappresentato da _____, nato in _____ il _____, in qualità di Responsabile dell’UOC Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo del Comune di Angri (SA), e perciò legittimato, ai sensi degli artt. 107, comma, 3 lett. C) e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e del Decreto sindacale n. 865/2025 del 10.04.2025, protocollo numero n.12494 dell’11/04/2025

E

l’**Associazione**_____ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche “Associazione”, con sede in_____ via_____

PREMESSO

- che l’Amministrazione Comunale intende affidare a società o associazioni sportive l’impianto sportivo **POLIFUNZIONALE ADIACENTE LA PALESTRA GALVANI SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI;**
- che con determinazione RG n. del _____ sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il presente schema di contratto;
- che con Determinazione RG n. del _____ si è preso atto dei verbali di gara ed aggiudicato in via definitiva in concessione l’impianto sportivo in questione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione Comunale di Angri (SA), affida all'Associazione _____ la gestione, **dell'impianto sportivo polifunzionale adiacente la palestra Galvani sito in via Dante Alighieri**, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione e del capitolato prestazionale.
2. L'impianto viene affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al soggetto affidatario: relativamente ad esso, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode, allegato al presente atto.
3. L'Affidatario assume piena consapevolezza delle condizioni in cui si trova l'impianto sportivo, ed assume l'obbligo di operare, con oneri economici a proprio esclusivo carico, i lavori previsti dal Capitolato prestazionale e la successiva gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, atta ad assicurarne la regolarità d'uso, la sicurezza ed il decoro paesaggistico;
4. I lavori avranno inizio entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto e saranno completati entro 24 mesi, e saranno svolti nei periodi ed orari di chiusura delle scuole e senza che possano interferire con le stesse, nonché la mancata esecuzione dei predetti lavori costituisce causa di risoluzione ipso iure del contratto stesso.
5. I lavori da effettuare si evincono dall'allegato progetto redatto dall'Affidatario in fase di gara.
6. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri tecnici per la progettazione e la direzione dei lavori effettuati da un tecnico esperto abilitato e realizzati da ditta specializzata.
7. L'Associazione per l'esecuzione dei lavori si munirà delle necessarie autorizzazioni di legge rilasciate dai competenti uffici e si impegnerà a realizzare le opere previste nel rispetto di tutte le normative sulla sicurezza e degli standards necessari a garantire l'agibilità della struttura da conseguire per determinazione del competente ufficio amministrativo.
8. E' fatto obbligo di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che l'U.O.C. Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo dovesse dare in corso d'opera.
9. Tutti i lavori devono essere realizzati a rischio dell'Affidatario che dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione.
10. Ogni modifica relativa alla struttura sportiva che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.
11. Tutte le opere eseguite nonché le eventuali successive migliorie apportate o qualsiasi altro intervento rimarranno di proprietà del Comune.

Art. 2

(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata di anni 9 (nove) ed il canone annuale di riferimento per la concessione della struttura, è definito in euro 6.000,00 annui (seimila,00), da compensare con il valore dei lavori eseguiti e collaudati .

Art. 3

(Profili economici)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento della struttura sportiva assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi, e di stipulare a proprio nome i contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, rifiuti urbani, gas, allacciamento telefonico, entro 40 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di affidamento.

2. All'Affidatario competeranno tutte le entrate derivanti:

- Dalle tariffe di accesso stabilite dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso l'impianto e in luoghi aperti al pubblico;
- dall'eventuale esercizio di attività di ristoro, preventivamente autorizzata dagli organi competenti;
- dalla pubblicità mediante cartelloni e striscioni posati all'interno dell'area in Convenzione preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- da iscrizioni a tornei, corsi, manifestazioni sportive organizzate dallo stesso Affidatario;

3. Il soggetto Affidatario non corrisponderà il canone all'Amministrazione Comunale per un importo corrispondente ai lavori che andrà a realizzare e quindi a compensazione di tutte le spese da sostenere per la realizzazione delle opere di adeguamento della struttura e per la relativa gestione.

Art. 4

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. L'Affidatario è tenuto a condurre la gestione dell'impianto sportivo osservando tutte le disposizioni regolamentari e direttive che l'Amministrazione Comunale ritenesse di emanare per il buon funzionamento e la corretta fruizione dell'impianto.

2. L'Affidatario ha, pertanto, l'obbligo:

- Di garantire la massima igiene e pulizia di tutti i locali, dei servizi e degli spazi comuni interni ed esterni di cui dall'art.1;
- Di custodire, di sorvegliare e mantenere in perfetto stato di efficienza, tutti gli impianti tecnologici, le attrezzature mobili e fisse, i beni mobili ed immobili e gli arredi costituenti la dotazione del complesso ed elencati nel verbale di consegna;

- Di non esercitare attività o di utilizzare gli impianti per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Disciplinare o con esse incompatibili;
- Di garantire, conservare, mantenere e restituire ogni bene, nessuno escluso previa verifica del Tecnico Comunale, nello stato di consegna post adeguamento della struttura, al termine del periodo della Convenzione;
- Di accollarsi gli oneri relativi a quanto necessario per l'organizzazione delle attività compresi il materiale e le attrezzature che ad esse occorrono;
- Di accollarsi le spese per iscrizioni, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e quant'altro eventualmente occorra per lo svolgimento dell'attività di cui alla Convenzione;
- Di provvedere all'individuazione e all'affidamento del ruolo di "Terzo Responsabile" come previsto dal D.P.R. 412/93 art.1 lett. O e al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza così come previsto nel Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di provvedere agli oneri fiscali, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale dipendente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune;
- Di garantire il libero accesso alla struttura in gestione evitando qualsiasi forma di discriminazioni o limitazioni;
- Di accettare eccezionali sospensioni temporanee del servizio per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza.

Art.5

(Responsabilità)

1. Il soggetto Affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto Affidatario in particolare solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso, inoltre, è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

3. Ai fini della garanzia di quanto previsto dai precedenti comma 1 e 2, il soggetto Affidatario ha costituito Polizza RCT, rilasciata dalla _____ a garanzia della propria responsabilità civile verso terzi, comprendendo in questo ultimo concetto anche il Comune di Angri (SA). Nel novero dei terzi, devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, etc.), nonché gli utenti.

In detta polizza sono comprese le seguenti garanzie:

- Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività;

- Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell'assicurato e/o di terzi;
- Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza – legge 626/94 ss.mm.ii. ed ai lavoratori parasubordinati);
- Attività di manutenzione.

Il soggetto Affidatario ha altresì, costituito Polizza Assicurativa, rilasciata dalla _____ per incendio, danni causati da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e calamità naturali ai beni e alle strutture oggetto dell'affidamento.

4. L'Affidatario, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, ha costituito una cauzione, pari al 10% del valore della struttura stimato in € 60.000,00, per tutta la durata della Convenzione.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione dell'Affidatario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte dell'Affidatario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte dell'Affidatario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico dell'Affidatario.

Art. 6

(Inadempimenti e penalità- Risoluzione della convenzione)

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto Affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di € 100,00 (eurocento/00) ed un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Affidatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro tre giorni all'Ente che provvederà per quanto di competenza, nei tre giorni successivi.

Il servizio, oggetto della presente concessione, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato per cause dipendenti dall'Affidatario.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi allo stesso Affidatario per assicurare la continuità del servizio, con spese a carico dell'Affidatario, salvo ed impregiudicata ogni eventuale azione penale nei confronti del gestore e l'immediata rescissione del contratto con incameramento della cauzione.

2. L'Amministrazione Comunale al di fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

- a) il soggetto Affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto Affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:
 - Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno tre volte;
 - Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n.3 volte agli obblighi senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

Art. 7

(divieto di sub concessione)

1. E' fatto divieto al concessionario di cedere o sub concedere la gestione oggetto del presente contratto, pena l'incameramento della cauzione e l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle maggiori spese causate al Comune per la risoluzione stessa.

Art. 8

(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso agli impianti sportivi in ogni orario.

Art. 9

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

a)dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, etc.);

b)dal Codice dei contratti pubblici

2. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per i rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Art. 10

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione e dall'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Nocera Inferiore(SA).

2. Sono allegati, anche se non materialmente riportati, il Capitolato speciale prestazionale e il regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione impianti sportivi del Comune di Angri approvato con delibera di C.C. n. 21 del 26.03.2008.

Art. 11

(Spese relative alla convenzione)

1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto Affidatario.

2. L'Affidatario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, tutti gli articoli del Capitolato prestazionale, del Disciplinare di Gara e della presente Convenzione.

Per l'Amministrazione Comunale

**IL RESPONSABILE U.O.C.
PATRIMONIO, AMBIENTE E SPORT,
CULTURA E SPETTACOLO
Ing. Manuela Vitale**

Per il soggetto Concessionario

L'Associazione

Il Presidente